N. 1 del registro concessioni della Capitaneria di Porto di Roma – Anno 2023



N.101/2023del repertorio

ROMA CAPITALE

Municipio Roma X

MINISTERO LE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

2 2 GIU. 2023 **DEL** 

Prot. CO-N= 92153

CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA Codice Fiscale - \_80403900584

A Capo del Compartimento Marittimo di Roma;

*Vista* la convenzione stipulata in data 14 luglio 1965 tra la Presidenza della Repubblica *ed il Comune di Roma*, con la quale il Capo dello Stato rendeva disponibile il tratto di litorale antistante la tenuta di Castelporziano al fine di consentire la costituzione di un tratto di spiaggia libera per uso pubblico, mediante concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune di Roma dalla Autorità marittima competente;

*Visto* il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 6 giugno 2023 alla quale hanno preso parte, con prerogativa di esprimere validamente il parere delle rispettive Amministrazioni, rappresentanti dell'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale, del Provveditorato interregionale Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Ufficio tecnico per la Regione Lazio, dell'Agenzia delle dogane – Ufficio Roma 2, nonché rappresentanti del Municipio X quale amministrazione richiedente;

Vista l'ultima licenza di concessione n°124/1995 valida sino al 31/12/1997, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Roma per l'utilizzo pubblico del litorale demaniale marittimo in località Castelporziano;

*Vista* l'istanza di rilascio di una nuova concessione presentata dal **Municipio X del** Comune di Roma in data 26 maggio 2023, assunta al protocollo al n° 14252 in data 26 maggio 2023 ed il successivo inserimento del Modello di Domanda D1 sul "SID – Portale del mare";

*Vista* la Determinazione Dirigenziale Rep. CO/1374/2023 del 22/06/2023 prot. CO/91837/2023 del 22/06/2023 con cui il Municipio X di Roma Capitale ha disposto il pagamento del Canone di € 3.377,50 (tremilatrecento settantasette/50) per l'anno 2023 quale misura minima di canone, prevista dal D.L. 14/08/2020, n. 140, convertito con legge n.126/2020 ai fini del rilascio del titolo concessorio;

Considerato che il litorale demaniale marittimo oggetto della presente concessione non rientra tra i beni trasferiti agli Enti locali territoriali, rientrando tra i beni che costituiscono patrimonio della Presidenza della Repubblica ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Decreto legislativo n. 85/2010;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

## CONCEDE

Al Presidente del Municipio X, per conto di Roma Capitale, C.F. 02438750586, un litorale demaniale marittimo comprensivo di n° 5 immobili preesistenti ed aree asservite -della superficie di complessivi mq. 385.884 (di cui mq. 66 per ciascuno degli immobili con complessivi mq. 7.790 di area asservita) situato nel Comune di Roma, Litorale sud, in località Castelporziano ubicato tra la foce del Canale del Tellinaro e la foce del Canale Palocco – F.M n. 1143 particelle nn° 17, 19, 21, 22, 31, 38,



39, 40, 41, 42, 74, 76, 79, 80, 82 e 83, F.M. n. 1146, particelle nn. 33, 34, 35, 97, 172, 173, 174, 358 e 359 identificato al S.I.D. come Demanio dello Stato – ramo Marina Mercantile);

allo scopo di mantenere un tratto di litorale costiero destinato ad uso balneare, composto da un'area balneare, accessi e viabilità, ambiente dunale e macchia, n. 5 (cinque) punti di ristoro con relative aree scoperte di pertinenza al fine di assicurare la pubblica fruizione per finalità balneari e l'esercizio delle attività strettamente funzionali alla destinazione pubblica dell'area: custodia e tutela ambientale, pulizia dell'arenile e delle aree di transito pedonale, servizio di salvamento, servizi igienico-sanitari, prima assistenza sanitaria, somministrazione di alimenti e bevande anche da asporto.

La concessione ha durata di 5 anni, 6 mesi ed 8 giorni con decorrenza dal 22 giugno 2023 e termine finale al 31 dicembre 2029-

Il Comune di Roma – Municipio X si obbliga, quale corrispettivo della presente concessione a corrispondere all'Erario il canone minimo complessivo, di € 20.265 (ventimiladuecentosessantacinque/00), di cui:

- € 3.377,50 ( tremilatrecentosettantasettemila/50), da corrispondersi a titolo di canone per l'anno in corso fino al 31 dicembre 2023;
- i rimanenti €. **16.887,50** (sedicimilaottocentoottantasette/50) da pagarsi in rate annuali anticipate da ripartirsi per gli anni dal 2024 al 2029 (salvo conguaglio in ragione di future modifiche del canone minimo disposte *ex lege* e/o aggiornamenti annuali indici ISTAT).

Si rilascia la presente licenza di concessione subordinandola alle seguenti condizioni generali:

- a) Alla scadenza della concessione il Comune di Roma Municipio X , è tenuto a sgomberare a proprie spese le aree e gli immobili che insistono lungo il litorale demaniale marittimo, asportando eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non si addivenga a rinnovo sulla base di una nuova domanda del concessionario.
- b) L'Amministrazione Marittima ha facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
- c) Parimenti l'Amministrazione Marittima avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
- d) Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, sulla semplice intimazione scritta dell'Amministrazione Marittima, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Amministrazione Marittima e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.



e) Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Amministrazione Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

## f) Il concessionario, inoltre,

- è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
  - non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli;
  - non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammess
- non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
- dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Provveditorato interregionale Opere Marittime, dell'Agenzia del demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano necessità di accedere in ragione dei rispettivi compiti istituzionali.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alla disciplina doganale e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) gli effetti del presente titolo restano subordinati all'esatto adempimento delle prescrizioni impartite dall'Autorità giudiziaria nell' alveo dei procedimenti penali in corso, con specifico riferimento alla rimozione delle opere non oggetto delle concessioni rilasciate a suo tempo da questa Autorità marittima e di cui alla relazione allegata dall'Amministrazione comunale richiedente e fatta salva la vigenza dei provvedimento cautelari reali disposti dall'A.G. su singole porzioni delle aree o dei manufatti oggetto della concessione;
- 2) nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le eventuali opere abusive di difficile rimozione restano acquisite, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 3) il presente titolo concessorio non esime l'Amministrazione Comunale dal richiedere eventuali autorizzazioni e/o nulla osta di competenza di altre Amministrazioni e/o Enti;
- 4) sono a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dal possesso dell'immobile in questione, compresi quelli della manutenzione ordinaria e straordinaria, restando inteso che, per i lavori di



- manutenzione straordinaria, deve ottenere, ove prevista, la formale autorizzazione dell'Autorità Marittima e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite;
- 5) il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta l'Amministrazione Marittima da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che ad essa potessero derivare a terzi in dipendenza della presente concessione ivi compresi gli appartenenti dell'Amministrazione Comunale;
- 6) non potrà richiedere risarcimenti per danni alle opere, dipendenti da eventi calamitosi, quali mareggiate, anche di eccezionale violenza, e qualunque altra causa e dovrà realizzare a propria cura e spese le opere di difesa dalle mareggiate medesime qualora in futuro dovesse ravvisarne la necessità;
- 7) il concessionario s'impegna a conguagliare eventuali maggiorazioni dell'importo del canone scaturenti da disposizioni, normative e regolamenti e da circolari o altre direttive in materia, riferite al periodo di validità del presente atto;
- 8) il concessionario dovrà far pervenire, unitamente al canone demaniale marittimo, le quietanze di pagamento relative **premio annuale della fidejussione assicurativa** a garanzia degli adempimenti/obblighi inerenti alla presente concessione demaniale marittima;
- 9) il concessionario dovrà far pervenire, unitamente al canone demaniale marittimo, le quietanze di pagamento della polizza assicurativa a garanzia dei beni demaniali in concessione contro i danni derivanti da incendio, fulmini, scoppio, atti vandalici e responsabilità civile verso terzi, con vincolo in favore del Comandante pro tempore della Capitaneria di Porto di Roma, in qualità di Rappresentante dell'Amministrazione Marittima (dichiarazione di assicurazione in data 22.06.2023 con la Compagnia "Le Assicurazioni di Roma" numero polizza 001.49.39038);
- 10) il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme che disciplinano l'attività espletata, nonché le disposizioni di polizia emanate dall'Autorità Marittima;
- 11) il concessionario, qualora voglia prorogare la validità del presente titolo concessorio, è obbligato a presentare l'istanza di rinnovo della presente licenza di concessione almeno sei mesi prima della sua scadenza;
- 12) il concessionario si impegna ad utilizzare i beni demaniali concessi esclusivamente per lo scopo indicato;
- 13) il concessionario è tenuto a rispettare le norme/disposizioni disciplinanti la sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro (ex D. Lgs. 81/2008), i rapporti di lavoro dipendente, nonché quelle disposizioni relative alla conformità degli impianti elettrici, ed alle regolamentazioni in materia di prevenzione incendi;
- 14) il concessionario dovrà ottemperare agli obblighi dettati dal Codice dell'ambiente di cui al D. Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni), con particolare riferimento agli artt. 124 comma 1 (autorizzazione allo scarico), 182 (smaltimento dei rifiuti), 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), 188 (oneri dei produttori e dei detentori), 190 (registri di



carico e scarico), 192 (divieto di abbandono), 193 (trasporto di rifiuti) e Allegato 3 al titolo V (criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza);

15) la presente licenza di concessione viene rilasciata allo scopo di legittimare l'uso pubblico della spiaggia di Castelporziano in considerazione del fatto che a tale finalità generale risponde la convenzione del 1965 tra la Presidenza della Repubblica ed il Comune di Roma e che le aree demaniali marittime oggetto della citata convenzione confinano con il patrimonio della Presidenza della Repubblica, non rientrando tra i beni trasferiti alla potestà gestoria della Regione Lazio e dei Comuni costieri da quest'ultima delegati.

Il presente titolo viene sottoscritto avanti a testimoni, identificati come in calce, e, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dal rappresentante legale dell'ente concessionario.

Il concessionario dichiara, altresì, di eleggere il proprio domicilio in Ostia, presso la sede del Municipio X sita in via Claudio, 1.

Fiumicino, 22 giugno 2023

IL PRESENTE ATTO SI E' PERFEZIONATO ALLA DATA DEL RILASCIO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONCESSIONARIO E DEL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ROMA

I TESTIMONI

(Sig. Sil Jidmary Malaprin )

11 plc o 1

(Sig. Gaetano Se So.

nato a Tota de Tivien il 7 4 1976

IL CONCESSIONARIO

IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

Dr. Mario FALCONI

IL COMANDANTE C.V. (CP) Giusoppe STRANG

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole contraddistinte ai punti dal n°1 al n°15 delle condizioni speciali del presente titolo concessorio.